



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Sede Legale: via Prefettura 14, 95124 Catania (CT)
Centralino: +39 095.4011111 – www.cittametropolitana.ct.it –
C.F./P. Iva 00397470873

**D1.01 SERVIZIO AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI,
ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI-PROVVEDITORATO**

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta, in un unico lotto, per l'affidamento in concessione, ai sensi degli artt. 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, del «servizio di ristorazione mediante distributori automatici» presso le sedi di via Chisari n. 8, via Susanna n. 69, via Barriera del Bosco n. 71 del Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” di Catania (CT)

CIG: BC22EEF43F

ENTE APPALTANTE:

Città Metropolitana di Catania, Via Prefettura n. 14 - 95124 Catania;
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Punti di contatto per informazioni inerenti la gara:
RUP di affidamento Ing. Davide Parisi Tel. 095-4012187
e-mail: davide.parisi@cittametropolitana.ct.it
Dott.ssa Maria Anna Mirabella Tel. 095- 4012287
e-mail: maria.mirabella@cittametropolitana.ct.it

Punti di contatto per informazioni di carattere tecnico:
RUP: Dott.ssa Maria Carla Di Domenico (dirigente scolastico)
DEC: Dott. Emanuele Emili (DSGA)
(Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia – Catania)
e-mail: ctps06000e@istruzione.it

1. PROCEDURA DI GARA

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica “A&C Pubblicazioni e Affidamento” presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link: <https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 comma 1 e degli artt. 176 e seguenti, del D.Lgs. n. 36/2023 (nel prosieguo Codice).

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina dirigenziale n. 9133 del 19/06/2026.

1.1 piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176 comma 2 del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni e pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento generale di utilizzo.

In caso di mancato funzionamento o di malfunzionamento della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso termine per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla "Piattaforma". Per il primo accesso è necessario registrarsi alla piattaforma telematica di Appalti & Contratti eProcurement Portale Appalti, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della Città Metropolitana di Catania";

Gli utenti autenticati alla "Piattaforma", nella sezione "Bandi di gara in corso" possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "Presenta offerta".

Per eventuali richieste di assistenza e supporto, in fase di registrazione al Portale o per la risoluzione di eventuali problemi nella compilazione dei moduli di gara o nell'accesso al sistema, è possibile contattare il Servizio di Assistenza Tecnica della Maggioli S.p.A.:
Telefono Call Center: +39 0422 26 7755- Email: service.appalti@maggioli.it

2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI IN CONCESSIONE:

2.1 Luogo di esecuzione

Territorio del Comune di Catania. Per l'elenco dei plessi interessati si rinvia all'art. 1 del Capitolato, nonché agli elaborati planimetrici allegati.

L'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali dietro pagamento di un canone periodico.

2.2 Descrizione

La Concessione ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ristorazione mediante Distributori Automatici, secondo le modalità e le condizioni di seguito previste nel Capitolato.

Il Servizio andrà a beneficio di soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto.

L'oggetto del Servizio sarà articolato come segue:

- **Servizio principale** CPV 55900000-9 – *Servizi di vendita al dettaglio*: la gestione della distribuzione di bevande calde, fredde, alimenti preconfezionati ed acqua potabile microfiltrata, garantendo l'indicazione, in modo chiaro e visibile al pubblico, dei prezzi inerenti ai singoli prodotti, da effettuarsi mediante n. 10 Distributori Automatici totali, da installare presso le sedi di Via Chisari n.8, via Susanna n.69, via Barriera del Bosco n.71 Catania (CT), nei locali specificatamente indicati nella planimetria, allegato 5 al Disciplinare di Gara, di cui:
 - n. 2 punti di ristoro in via Chisari n.8 Catania (CT) così disposti
 - PIANO TERRA: n.1 punto di ristoro con n.3 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati e n.1 distributore di bevande calde
 - PIANO PRIMO: n.1 punto di ristoro con n.1 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati e n.1 distributore di bevande calde
 - n. 1 punto di ristoro in via Susanna n.69 Catania (CT) con n.1 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati e n.1 distributore di bevande calde
 - n. 1 punto di ristoro in via Barriera del Bosco n.71 Catania (CT) con n.1 distributori di bevande fredde e alimenti preconfezionati e n.1 distributore di bevande calde
- **Servizi Accessori**: i servizi connessi all'esecuzione del Servizio complessivamente inteso, quali:
 - consegna, installazione, messa in esercizio, disinstallazione e ritiro dei Distributori Automatici presso le sedi di Via Chisari n.8, via Susanna n.69, via Barriera del Bosco n.71 Catania (CT), compresi gli interventi necessari a garantire gli allacci alla rete idrica ed elettrica (quest'ultima con attivazione di utenza dedicata);
 - lavori funzionali allo svolgimento del Servizio, come descritti nel Capitolato;
 - la pulizia interna ed esterna dei Distributori utilizzati per l'espletamento del Servizio proposto;
 - la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature automatiche, degli Impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

Per l'espletamento del Servizio di Distribuzione Automatica, contestualmente al suo affidamento, l'Istituzione Scolastica concede all'Aggiudicatario l'uso dei locali (di cui alle planimetrie allegate), dietro il pagamento di un Canone periodico, come dettagliatamente indicati negli artt. 5 e seguenti del Capitolato Tecnico.

Si rinvia all'art. 6 del Capitolato Tecnico, per quanto riguarda la definizione delle modalità di determinazione, ripartizione e versamento di tale Canone.

La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del Servizio è strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio.

La gestione del Servizio, da realizzarsi a cura del Concessionario ed a proprio rischio mediante personale ed organizzazione propri, comprende l'organizzazione e lo svolgimento di attività nel rispetto della vigente normativa e del Capitolato Tecnico.

Tali attività dovranno essere svolte dal personale del Concessionario per tutta la durata del Contratto.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il Servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei Prodotti sarà versato direttamente dagli utenti.

Il Servizio di ristorazione da effettuarsi mediante Distributori Automatici andrà a beneficio dei soggetti presenti a vario titolo presso l'Istituto, in numero presuntivo complessivo di circa 1700 unità, come meglio precisato nell'art. 4 del Capitolato Tecnico.

Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto, allegati al presente Disciplinare.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, comma 2, del Codice, il Capitolato è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 189 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatori Economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli Operatori Economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli Operatori Economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli Operatori Economici ausiliari.

2.3 Suddivisione in Lotti

La concessione è costituita da un **UNICO LOTTO** in quanto ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice, il servizio è da considerarsi unico per qualità, caratteristiche e prestazioni per tutti i plessi dell'istituto scolastico.

2.4 Importi a base di gara

Ai sensi dell'art. 179 del Codice, il Valore della Concessione è costituito dal fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del Contratto pari a 5 anni, al netto dell'IVA, stimato dall'Istituzione Scolastica quale corrispettivo della gestione del Servizio, secondo quanto meglio specificato nel Piano Economico Finanziario di massima, per un importo complessivo presunto pari a € 528.462,00 (euro cinquecentoventottomilaquattrocentosessantadue/00), IVA esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza per rischi interferenti stimati pari a € 0,00 (euro zero/00).

L'importo totale sopra indicato ha valore puramente indicativo poichè esso varierà a seconda dell'effettiva fruizione dei servizi da parte dell'utenza nel periodo di riferimento; esso, dunque, non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte della stazione appaltante sull'effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste.

Il Canone annuale che il Concessionario dovrà corrispondere per l'utilizzo dei locali destinati alla gestione del Servizio, pari a € 10.000,0 (euro diecimila/00), IVA esente, è oggetto di rialzo in sede di Offerta Economica del Concorrente.

Il canone deve intendersi comprensivo del corrispettivo per l'occupazione dello spazio pubblico in uso e degli importi relativi alla custodia dei locali (servizi di pulizia e vigilanza)

Ai fini della determinazione e ripartizione del Canone occorre tenere presente le eventuali indicazioni che potrebbero essere state fornite dai rispettivi Enti locali territorialmente competenti (a titolo esemplificativo, mediante delibera dell'Ente locale/protocollo tra Ente locale e Istituzione Scolastica ovvero mediante regolamento del Consiglio d'Istituto).

Restano a totale carico del Concessionario ogni altro ulteriore onere o tassa, compresi quelli relativi agli allacci delle utenze o specifiche imposte connesse al servizio, ma non delle spese relative alle utenze (energia elettrica).

I singoli valori unitari a base d'asta sono costituiti da:

- i Prezzi Unitari relativi ai singoli prodotti venduti nell'ambito del Servizio di Distribuzione Automatica. In particolare, in sede di Offerta Economica, dovrà essere formulata un'offerta di Prezzi Unitari ribassati, con ribasso uniforme, rispetto a quelli riportati nel Listino Distributori Automatici di cui all'allegato 8 al presente Disciplinare; dopo l'applicazione del ribasso percentuale tutti i prezzi del listino prezzi finale, IVA compresa, saranno arrotondati per difetto alla cifra inferiore che sia multipla di 0,05 € (es. prezzo caffè ribassato € 0,57 prezzo finale caffè € 0,55);
- il canone concessorio di cui all'art. 6 del Capitolato. In sede di offerta economica, dovrà essere formulato un rialzo percentuale sul canone a base d'asta.

Il Concessionario assumerà a proprio carico il rischio operativo del Servizio e sarà remunerato dagli utenti mediante il pagamento dei Prezzi relativi ai Prodotti acquistati.

Non saranno ammesse:

- offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara;
- offerte in diminuzione rispetto al canone concessorio posto a base di gara.

Gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza della presente Concessione, sono pari a euro zero, perché non sono stati rilevati rischi da interferenza; non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI. È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Si procederà ad aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida alla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora ritenga che nessuna delle offerte sia conveniente e/o validamente congrua.

3. CCNL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di riferimento.

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione è il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, con scadenza 31/03/2027, codice CNEL H011.

La prestazione è configurata quale appalto di "servizi di vendita al dettaglio" CPV 55900000-9.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'Istituzione Scolastica (art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023). Il differente contratto eventualmente applicato deve essere indicato dal concorrente nella domanda di partecipazione e nel relativo allegato con la dichiarazione di equivalenza.

La ditta Aggiudicataria ha l'obbligo di attenersi alla normativa di cui al D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e ss.mm.ii.

Entro 15 giorni dall'inizio delle attività, la Ditta Aggiudicataria deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi della citata normativa.

4. REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi avverrà con le forme e le modalità previste all'art. 9 del Capitolato tecnico.

5. DURATA DELL'APPALTO E SOPRALLUOGO

5.1. Durata dell'Appalto e Inizio del servizio

La durata della concessione è di anni 5 (cinque), decorrenti dalla Data di Attivazione del Servizio.

Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei livelli di servizio di cui al Capitolato.

La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio all'esecuzione del Contratto in via d'urgenza, anche ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del Codice.

5.2. Sopralluogo

Il sopralluogo dei luoghi oggetto del servizio è obbligatorio, fatta eccezione per l'operatore uscente, qualora eventualmente interessato alla partecipazione alla procedura.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata inviando una PEC all'indirizzo: ctps06000e@pec.istruzione.it

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 12:00 del giorno 20 luglio 2026**, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai Concorrenti con almeno 5 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, redatta secondo il modello Allegato 10 al presente disciplinare.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'Operatore Economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più Concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli Operatori Economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli Operatori Economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'Operatore Economico consorziato indicato come esecutore.

6. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Del bando di indizione della gara, da esperirsi in modalità telematica dalla piattaforma A&C (Appalti&Contratti e-Procurement Portale Appalti) dell'Ente stazione appaltante Città Metropolitana di Catania, è stata data pubblicità su Guue, Gurs, sul sito ANAC e del Ministero Infrastrutture oltre mediante affissione integrale all'Albo ed inserzione sul profilo web del committente www.cittametropolitana.ct.it nella sezione "Bandi di gara" e in Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti".

6.1 Documenti di gara

La documentazione di gara è redatta in lingua italiana. I documenti richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura dovranno essere predisposti in lingua italiana; nel caso in cui suddetti documenti siano redatti in lingua diversa dall'italiano dovranno essere corredati da traduzione giurata.

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando GUUE;
- b) Determina a contrarre;
- c) Disciplinare di gara;
- d) All 1 - Schema di contratto;
- e) All 2 - Capitolato tecnico;
- f) All 3 - Matrice dei rischi;
- g) All 4 - Piano economico finanziario di massima;
- h) All 5 - Planimetrie;
- i) All 6 - Patto integrità;
- j) All 7 - Schema di piano economico finanziario;
- k) All 8- Listino prezzi;
- l) All 9 - Elenco personale impiegato;
- m) All 10 - Schema di attestazione di sopralluogo;
- n) Documento di gara unico europeo generato dalla piattaforma "A&C";
- o) Modello di domanda di partecipazione;

La documentazione di gara è accessibile liberamente dalla propria area riservata della piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link:

<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

6.2. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno cinque giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti ovvero a mezzo PEC. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno tre giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante la piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

6.3. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Il termine, le modalità di presentazione e la data di apertura delle offerte sono indicati nella piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link:

<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Tutte le operazioni di gara saranno effettuate attraverso il sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione "in seduta pubblica".

Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti dei candidati offerenti dovranno essere inoltrati entro il termine indicato, in via telematica attraverso il sistema di e-Procurement. Le risposte ai chiarimenti saranno note con lo stesso sistema.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché siano in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dai successivi paragrafi del presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I concorrenti che intendono presentare un'offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzi, devono definire a sistema tale modalità di partecipazione entro il termine previsto.

Si precisa che tutti gli Operatori economici che partecipano alla presente procedura si devono registrare in ANAC (devono registrarsi anche le ausiliarie, le cooptate, le mandanti, ecc.), al fine di consentire la verifica dei requisiti generali e speciali mediante l'accesso al F.V.O.E.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lettere e) ed f) e all'art. 66, co. 1, lettera f) del Codice anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

In conformità al comma 2, dell'art. 68 del Codice, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Il Concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli Operatori Economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri Operatori Economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di Concorrenti o aggregazioni di Operatori Economici aderenti al contratto di rete (nel proseguito, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di Concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipazioni all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli Operatori Economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

L'inosservanza dei divieti di cui all'art. 68 comma 15 del Codice comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l'annullamento dell'aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Per quanto sopra non specificato, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 68 del Codice.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.

La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTP costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

I consorzi stabili di cui all'art. 66, comma 1, lett. g) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale. In alternativa, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo

dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Sono ammessi a partecipare gli **operatori economici stabiliti all'estero** alle seguenti condizioni.

Fermo restando quanto di seguito esposto, agli operatori economici stabiliti negli altri stati membri dell'U.E., nonché a quelli stabiliti in paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

I suddetti operatori economici si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, nei confronti dei candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante chiede se del caso di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti stranieri dovranno produrre le certificazioni, le dichiarazioni e i documenti equivalenti in base alla legislazione vigente nei Paesi in cui sono stabiliti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'U.E., costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel Paese di origine o di provenienza.

9. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 del Codice;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, delle cause di esclusione previste dall'articolo 94 del Codice stesso;

- iii. non trovarsi nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- iv. osservanza all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- v. in relazione agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale l'operatore economico e, in particolare, la matricola INPS e il numero di P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) dell'INAIL. Deve altresì essere indicata la sede della Cassa Edile e il numero di matricola di iscrizione. Deve infine essere indicato il C.C.N.L. applicato e il numero di dipendenti;
- vi. in relazione alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.i. occorre indicare gli indirizzi degli uffici competenti o i sistemi informatici dedicati per l'acquisizione delle relative informazioni;
- vii. in relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, occorre indicare la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente ai fini della verifica.

Il soggetto attualmente munito del potere di rappresentanza, secondo la disciplina del presente atto, ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione, può dichiarare, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che, "per quanto a propria conoscenza", i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice non presentano motivi di esclusione, allegando i dati anagrafici dei soggetti stessi in modo da consentire di effettuare le verifiche necessarie.

L'affidamento soggiace alla formale obbligazione ed osservanza del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici e delle norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti ed al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in atto vigenti e consultabili sul sito istituzionale dell'Ente al link 'Amministrazione trasparente'.

La mancata accettazione delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, c. 17 della l. 190/2012.

Il concorrente (singolo o associato, in RTI o consorzio) legale rappresentante, pena l'esclusione, si obbliga a dette norme per accettazione ed acquiescenza del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui al decreto 87/10.4.2017 del Sindaco Metropolitano (documento da compilare sul modello dichiarativo disponibile nella documentazione di gara, sottoscritto ed allegato all'istanza in busta A), pure vincolante e parte negoziale integrante del contratto alla stipula.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al FVOE, nonché con le altre modalità previste dall'art. 99 del d.lgs. n. 36/2023.

Nella domanda di partecipazione gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

Gli operatori economici interessati devono espressamente dichiarare la non sussistenza di cause di incompatibilità di cui all'articolo 16 del Codice D.Lgs 36/2023.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

9.1. Self cleaning

Ai sensi dell'art. 96, commi 2 a 6, del Codice, un Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente; l'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice, dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative, e l'adozione di provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a provenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione.

9.2. Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I Concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti articoli.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolovirtuale-dell-operatore-economico-fvoe> sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE), secondo le istruzioni contenute, in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale mediante la consultazione del FVOE, di cui all'art. 24 del Codice e alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, nonché mediante la consultazione degli altri documenti allegati dall'Operatore Economico, e tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'art. 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richieste a comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'allegato II.8. del Codice.

Ai fini dell'affidamento, gli Operatori Economici dovranno possedere, ai sensi dell'art. 100 del Codice:

- a) adeguati requisiti di idoneità professionale;
- b) adeguata capacità economica e finanziaria;

10.1. Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per il tipo di attività corrispondente all'oggetto del servizio da affidare. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare d'ufficio la veridicità di quanto dichiarato.

10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I Concorrenti dovranno possedere un **fatturato specifico nel settore oggetto di gara maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni** precedenti almeno pari a:

- € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), Iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli Operatori Economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riferimento al requisito di cui sopra, si precisa che tali valori sono richiesti al fine di valutare e dunque garantire la solidità economica e finanziaria dell'Operatore che sarà individuato per svolgere il Servizio oggetto della presente gara. Tale Servizio richiede una particolare attenzione per la complessità e varietà di prestazioni richieste, le quali devono garantire standard di qualità adeguati alla rilevanza degli interessi coinvolti nell'affidamento e alla tipologia di utenza a cui le stesse sono dirette.

I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta in modo completo le imprese consorziate esecutrici: a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ai consorzi è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

10.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Sono ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 36/2023).

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui all'allegato II.12 del Codice devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane di cui al precedente art. 10.1, deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete indicate nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale, di cui al precedente art. 10.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

10.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i criteri di selezione di cui al precedente art. 10.1 e 10.2, nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane, di cui al precedente art. 10.1, deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

11. AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Il Concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art. 10.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del Concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il Concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 10 del presente Disciplinare, e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'art. 9 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il Concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il Concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il Concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'AN.A.C. il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione della gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del Concorrente.

12. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art.119 del Codice, solo per le attività non direttamente incidenti sulle fasi di approvvigionamento delle derrate alimentari e non alimentari, di preparazione e di somministrazione degli alimenti. Sono inoltre subappaltabili i servizi accessori.

L'offerente avrà l'obbligo di indicare, già in sede di offerta, le parti del Contratto di Concessione che intende subappaltare a terzi.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia agli artt. 119 commi 8, 9 e 15 del Codice, nonché, in quanto compatibili, delle altre disposizioni dell'art. 119 stesso del Codice.

Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice, è fatto espressamente divieto al Concessionario, ai sensi dell'art.119, comma 1 del Codice, di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto.

La cessione dei crediti è disciplinata dall'art.120 comma 12 del Codice.

13. DICHIARAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE – DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELL'INCLUSIONE LAVORATIVA:

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 contenente disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Si rimanda in particolare alle disposizioni previste dalla normativa vigente, che si riassumono di seguito:

1.a. in caso di aggiudicazione del contratto, l'operatore economico interessato si impegna, ad adempiere all'obbligo previsto dall'art. 1, c. 4, Allegato II.3 del Codice di riservare sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile una quota di assunzioni pari ad almeno il 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali (con arrotondamento della parte decimale per eccesso); pertanto garantisce una quota pari al 30% di occupazione giovanile.

1.b. per gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti, l'affidatario deve produrre a pena di esclusione della gara:

- copia dell'ultimo rapporto relativo alla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 1, Allegato II.3 del codice), ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 198/2006, conforme a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;
- dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nel rispetto degli obblighi previsti dalla L 68/1999.

1.c. per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 e non superiore a 50 dipendenti l'affidatario si impegna a produrre a questa Stazione Appaltante entro il termine di sei mesi dalla conclusione del contratto:

- una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 1, c. 2, Allegato II.3 del codice) in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La predetta relazione dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità;
- una dichiarazione (art. 1, c. 3, Allegato II.3 del codice) che dovrà contestualmente essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali, a firma del legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria, attestante la regolarità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, accompagnata da una specifica relazione tecnica dell'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti dalla L 68/1999 che illustra eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

La mancata produzione della documentazione sopra richiamata comporta, ai sensi dell'art. 1, c. 6, Allegato II.3 del Codice, l'applicazione di Penali, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per i casi di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile l'affidatario sarà interdetto per un periodo di 12 mesi dalla partecipazione, sia in forma singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento.

L'operatore economico si impegna inoltre, ai sensi dell'art. 102, c. 1. del D. Lgs 36/2023 a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

In particolare:

- L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui all'art. 3 oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
- Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato 9 "Elenco Personale Impiegato" e contiene il numero degli addetti con indicazione delle qualifiche, livelli di inquadramento, livelli di retribuzione, anzianità di servizio, monte ore settimanale.

14. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE

14.1. Garanzia Provvisoria

All'atto della partecipazione alla gara l'offerta dovrà essere corredata da garanzia cauzionale provvisoria o fidejussione per un importo pari al 2% dell'ammontare della concessione, costituita in una delle modalità previste per legge, esclusivamente per l'oggetto della concessione e conformemente ai disposti di cui alla normativa vigente.

L'importo della garanzia provvisoria è quindi pari ad € 10.569,24. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del Codice.

La garanzia:

- cessa ad ogni effetto trascorsi 30 gg dall'aggiudicazione definitiva della gara ad altra impresa e si intende pure svincolata, estinguendosi automaticamente alla stipula del contratto, quella prestata dal concorrente aggiudicatario;
- deve espressamente prevedere a corredo, pena l'esclusione, la dichiarazione di impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia a titolo di cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto;
- copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario o adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del Concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto IT22S0623016906000015274942 – Crédit Agricole Italia S.p.A - Agenzia 6, Via Cifali, 27 - Cap 95123 – Catania intestato a Liceo Scientifico e Linguistico “Principe Umberto di Savoia” Catania.

La fideiussione può essere rilasciata:

- a) da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- b) da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli Operatori Economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie> al fine di evitare di accettare polizze false e/o irregolari perché emesse da soggetti non legittimati

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

La garanzia fideiussoria deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di Appalto e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) e d), del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze
- d) avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta (dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta).

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti, nella loro integrità, prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo i termini di seguito elencati.

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di Operatori Economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) Riduzione del 10%, cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche.
- d) Riduzione del 20% in caso di possesso di una delle certificazioni/marchi indicati nell'allegato II.13 rilevanti ai fini della riduzione della garanzia di cui all'art. 106, comma 8 del nuovo Codice dei contratti (in caso di più marchi/certificati la riduzione 20% spetta comunque una sola volta). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

14.2. Garanzia Definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

La cauzione definitiva, costituita a garanzia e vincolata al termine del contratto aggiudicato per importo pari al 10% dell'ammontare contrattuale, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso ed è svincolata in corso appalto ed a scadenza regolare del rapporto, ai sensi della stessa normativa in materia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria disponendosi l'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria di gara.

La garanzia definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà in ogni modo avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria.

Nel caso di riduzioni della garanzia per prelievi effettuati dalla stazione appaltante ai sensi di quanto sopra, la Ditta aggiudicataria dovrà reintegrarla entro e non oltre 15 giorni dalla notifica, sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto.

Le fidejussioni bancarie e assicurative prestate a titolo di cauzione provvisoria e definitiva sono conformi allo schema tipo previsto dal Codice dei Contratti.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del Concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento anche premiale o misto, della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione

dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Le comunicazioni afferenti il soccorso istruttorio nei termini prima descritti, avverranno tramite la piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link:

<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Le imprese dovranno riscontrare le richieste sulla medesima piattaforma.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 598 del 30/12/2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il contributo è dovuto nella misura di € 77,00 (settantasette/00).

A comprova del versamento i concorrenti allegano (nella busta documentazione) copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

Nel caso di Coassicurazione/R.T.I./Consorzio costituiti o costituendi, il versamento è effettuato a cura dell'Impresa delegataria/mandataria.

17. PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F24

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento dell'imposta di bollo dovrà avvenire con il Mod. F24 relativo alla domanda di partecipazione, da inserire nella busta amministrativa.

Il pagamento della imposta di bollo sulla domanda di partecipazione alla gara, pari ad euro 16,00, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Modello F24, scaricabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, con specifica indicazione:

- dei dati identificativi del concorrente (denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;
- del codice ufficio (TXN) corrispondente all'Agenzia delle Entrate di CATANIA;
- del codice tributo (456T);
- della causale del pagamento (Imposta di bollo procedura aperta con riferimento del CIG).

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio predisposto nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A) "Comprova imposta di bollo" copia informatica del Modello F24.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

18. F.V.O.E.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili avviene, ai sensi dell'art. 99 del Codice, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni, mediante FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato FVOE)

secondo le istruzioni ivi contenute, precisando che la Stazione Appaltante ha l'obbligo di comunicare i C.F dei soggetti partecipanti ivi compresi (cooptata etc..) pertanto la non registrazione comporta un blocco dell'invio dei dati obbligatori ad ANAC con conseguente interruzione dell'iter di aggiudicazione.

19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'affidamento della concessione si svolge in modalità telematica.

I concorrenti interessati, in possesso dei richiesti requisiti, dovranno far pervenire, tassativamente **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 29/07/2026**, distinti atti documentativi dell'istanza e dell'offerta esclusivamente in formato elettronico e firmati digitalmente attraverso la piattaforma A&C (Appalti & Contratti e-Procurement Portale Appalti) dell'Ente stazione appaltante Città Metropolitana di Catania. Previa consultazione del Manuale per l'accesso al percorso guidato si dovrà operare la registrazione al sistema e seguire gli step in sequenza per l'inoltro (a sezione 'Invio offerta') dei plichi telematici a) e b).

La piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" è presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link:

<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

La piattaforma non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per la piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta dovrà attenersi a quanto stabilito dalla piattaforma in riferimento alla capacità e dimensione massima dei documenti.

L'offerta e tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

19.1. Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A - Documentazione amministrativa

B - Offerta tecnica

C - Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del Codice ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema, nelle varie sezioni presenti. Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana; in caso contrario dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Qualora alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

19.2 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa

L'operatore economico utilizza la piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione
- 2) **DGUE generato dalla piattaforma "A&C Pubblicazioni e Affidamento" per la presente procedura;**
- 3) Eventuale DGUE impresa ausiliaria e consorziata
- 4) Eventuale procura
- 5) Eventuale Documentazione per i soggetti associati;
- 6) Eventuale documentazione per l'avvalimento;
- 7) Patto di Integrità;
- 8) Attestazione di sopralluogo (non obbligatoria per l'operatore uscente);
- 9) F24 attestante il pagamento del bollo;
- 10) Documento attestante il pagamento del contributo ANAC;
- 11) Garanzia provvisoria;

- 12) Eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 13) Eventuale documentazione a comprova del requisito di capacità economico-finanziaria
- 14) Altra documentazione inserita nella piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link:
<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato riportato nella piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" presente sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Catania al link:

<https://appalti.cittametropolitana.ct.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?>

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo secondo il facsimile in allegato. In tal caso, però, la dichiarazione sui familiari conviventi (ai fini delle verifiche antimafia) andrà resa singolarmente da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 (nel modello allegato) e inserita nella busta amministrativa.

In alternativa alla dichiarazione del legale rappresentante resa anche per conto degli altri soggetti di cui all'art. 94, comma 3, la medesima attestazione (circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice) può essere resa direttamente da ciascuno dei soggetti interessati utilizzando il modello allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, coassicurazione, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del D.lgs.n.36/2023, l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso

il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti ai sensi dell'articolo 68 del D.lgs.n.36/2023 e di consorzi costituiti ai sensi dell'art. 65 co 2 lettere b), c), d), e) ed f) del D.lgs.n.36/2023, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio ecc.). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente con l'indicazione del relativo codice alfanumerico;
- di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di aver preso visione e di soddisfare i requisiti generali e requisiti speciali previsti nel presente Disciplinare di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dell'Istituzione scolastica nonché dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 11.02.2016 Aggiornato con Decreto Sindacale n.268 del 23.11.2018 Aggiornato con Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 15.10.2020 e Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 50 del 24.11.2020 e Decreto del Sindaco Metropolitano n. 99 del 24.11.2023 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità in materia di Contratti pubblici/protocollo di legalità approvato dal Sindaco Metropolitano con Decreto n. 87 del 10.04.2017, ed allegato alla documentazione di gara;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali;
- Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning: Inserire nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indicare nel DGUE il riferimento al documento caricato nel FVOE; in alternativa, dichiarare che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare

- le motivazioni] e di impegnarsi ad adottare misure idonee ed a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;
 - di autorizzare o meno, ai fini dell'accesso agli atti, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata nell'ipotesi di segreti tecnici/commerciali; la dichiarazione di diniego deve essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice 36/2023.

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

- se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);
- se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, a pena di esclusione, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di coassicurazione da tutti i soggetti partecipanti;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda

copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F23, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (INSERIRE IL CIG) a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

19.3 Documento di gara unico europeo

Si raccomanda di utilizzare il modello DGUE formato elettronico xml, allegato alla documentazione di gara, generabile dalla piattaforma "A&C Pubblicazioni e Affidamento".

Il concorrente compila il DGUE, conforme a quello generato dalla piattaforma e messo a disposizione da questa Amministrazione nella sezione "Documenti richiesti ai concorrenti" nonché in "Documenti e atti" riportante la seguente dicitura: "eDGUE-IT request.xml – Apri con M-DGUE", di cui allo schema allegato.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Il concorrente presenta, inoltre, il DGUE per ciascuna ausiliaria (a firma del legale rappresentante di quest'ultima), dal quale risulti il possesso dei requisiti.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti di ordine generale e di ordine speciale richiesti dai criteri di selezione (Parte IV) compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria.

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente:

- a) nel caso di riparti di assicurazione e raggruppamenti temporanei costituiti, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di riparti di coassicurazione e raggruppamenti temporanei costituendi da ciascun soggetto separatamente;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- d) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente:

- dichiara nel DGUE il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e speciale, attestando l'assenza dei motivi di esclusione nelle apposite parti e sezioni;
- Indica, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, le parti di opere che eventualmente intende concedere in subappalto, e/o se intenda avvalersi di noli a freddo. La mancata presentazione di tale dichiarazione non comporta esclusione ma costituisce motivo di diniego dell'autorizzazione.

I consorzi di cooperative, di consorzi artigiani e di consorzi stabili devono altresì specificare nel DGUE (forma della partecipazione) per quale/i consorziata/e il consorzio concorre/concorrono. Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE o di qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e, sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

19.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.5. Documentazione in caso di avvalimento

Per ciascuna ausiliaria, il Concorrente allega:

- il DGUE dell'ausiliaria;
- Dichiarazione di avvalimento di cui all'art. 104, comma 4, del Codice;
- Contratto di avvalimento, sottoscritto digitalmente da soggetti muniti di poteri idonei a rappresentare il Concorrente e l'impresa ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

19.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane, consorzio ordinario:

- Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate e dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- Domanda di partecipazione con contestuale dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal rappresentante legale del consorziato esecutore per le ulteriori dichiarazioni contemplate nella suddetta Domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a) A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) Le parti delle opere ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione dell'Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle opere ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle opere ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle opere ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete, con impegno a realizzarle.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) parti delle opere ovvero la percentuale che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. OFFERTA TECNICA

L'Offerta tecnica relativa a ciascun operatore economico deve essere caricata sulla piattaforma telematica "A&C Pubblicazioni e Affidamento" secondo le modalità già sopra precisate.

Il concorrente deve, **a pena di esclusione dalla gara**, far pervenire alla stazione appaltante, mediante inserimento nella busta digitale "B", denominata a sistema "**busta tecnica**", la seguente documentazione:

- una **Relazione Tecnica**, suddivisa in capitoli, redatta in lingua italiana, con un numero massimo di **20 facciate** (esclusi copertina, eventuale sommario, curricula, eventuali allegati), fogli A4, numerati in ogni facciata, tipo carattere ARIAL corpo 10, interlinea singola. È ammessa la riduzione fino a corpo 8 per i soli testi di tabelle e diagrammi a blocchi; in ogni caso la Commissione giudicatrice non è tenuta a leggere le parti del Progetto scritte con caratteri o interlinee di non facile lettura. Il limite indicato è inderogabile, a garanzia della parità delle condizioni di valutazione delle offerte. Le facciate successive alle 20 non verranno esaminate: raggiunto il numero massimo, la Commissione giudicatrice interrompe la lettura del Progetto, con la conseguenza che il contenuto delle pagine successive non sarà esaminato: non saranno altresì esaminati eventuali allegati. Si consiglia vivamente la gestione ordinata degli spazi e interlinee e chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione giudicatrice. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di progetto del servizio, che illustra gli elementi di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 22.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in quest'ultimo caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'Operatore Economico, ove del caso, allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il Concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al Concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Nel caso in cui la documentazione contenuta nella "Busta B" sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione giurata della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore ufficiale, sottoscritto dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente medesimo.

La Documentazione contenuta nella Busta "B" non potrà fare alcun riferimento a valori economici offerti, a pena di esclusione.

21. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

La "**Busta C – Offerta Economica**" dovrà contenere, a pena di esclusione:

- **l'indicazione dell'Offerta Economica**, redatta sulla base dello schema di Offerta Economica generato dalla piattaforma;
- documento denominato "**Piano Economico Finanziario**" (di cui al successivo punto 21.1 del presente Disciplinare di gara).

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 19, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- un ribasso percentuale unico sui Prezzi Unitari a base d'asta riportati nel Listino prezzi di cui all'allegato 8 al presente Disciplinare; dopo l'applicazione del ribasso percentuale tutti i

prezzi del listino prezzi finale saranno arrotondati per difetto alla cifra inferiore che sia multipla di 0,05 € (es. prezzo caffè ribassato € 0,57 prezzo finale caffè € 0,55);

- un rialzo percentuale sul canone concessorio a base d'asta di cui all'art. 6 del Capitolato.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali;

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a due, saranno considerate esclusivamente le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Non saranno ritenute ammissibili:

- offerte in aumento rispetto ai Prezzi Unitari posti a base di gara;
- offerte in diminuzione rispetto al canone concessorio posto a base di gara.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili le Offerte rispetto alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto ai Prezzi Unitari a base d'asta.

21.1. Piano economico finanziario

L'Offerta Economica dovrà contenere, **a pena di esclusione**, il Piano Economico Finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale definito, redatto ai sensi dell'art. 182 del Codice.

Al fine di agevolare la partecipazione degli Operatori Economici, l'Amministrazione Concedente ha definito un Piano Economico Finanziario di massima, allegato 4. Uno schema di piano economico finanziario per gli operatori economici è messo a disposizione con l'allegato 7.

Il Piano Economico Finanziario dovrà contenere indicatori di redditività nonché il quadro di tutti i costi che l'Aggiudicatario intende sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della Concessione.

Il Piano Economico Finanziario dovrà definire i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'equilibrio economico finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'importo dei ricavi presunti;
- la stima degli ammortamenti;
- i costi per il personale addetto al servizio;
- i costi dei prodotti.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Concessione sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a), del Codice.

La graduatoria verrà formata in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica (PT)	70
Offerta Economica (PE)	30
PUNTEGGIO TOTALE (PT + PE)	100

In particolare, la migliore Offerta sarà determinata dal **punteggio complessivo (P_{totale})** più alto, che sarà ottenuto sommando il **“Punteggio Tecnico” (PT)** e il **“Punteggio Economico” (PE)**:

$$P_{totale} = PT + PE$$

Il **“Punteggio Tecnico”** sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$PT_i = \sum P_{ij}$$

Dove:

PT_i: punteggio tecnico dell'Operatore i-esimo

$\sum P_{ij}$: sommatoria dei punteggi assegnati all'Operatore i-esimo per ogni sub-criterio j-esimo

Il **punteggio di merito tecnico - PT - (max 70 punti)** verrà attribuito sulla base della valutazione dei seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNT. MAX
1. Qualità del Servizio di Distribuzione Automatica		55
1.a	Piano del Servizio di Distribuzione Automatica (tempistiche di caricamento dei Prodotti all'interno dei Distributori Automatici nei vari plessi)	15
1.b	Catalogo Aggiuntivo Distributori Automatici (proposta merceologica di prodotti biologici, prodotti gluten free o prodotti per vegani/vegetariani aggiuntiva rispetto agli standard minimi previsti dal Capitolato Tecnico, allegato al Disciplinare di Gara)	12
1.c	Proposta di macchinari con caratteristiche tecnologiche innovative (Ad esempio: Fornire sistemi di comunicazione GSM per la telemetria in grado di fornire uno scambio di informazioni in tempo reale; ulteriori sistemi di pagamento, come accettazione di banconote e/o carte di credito; tecnologia multitouch ecc.)	8
1.d	Disponibilità e funzionalità di applicazioni per telefonia mobile per il pagamento elettronico dei prodotti	3
1.e	Imballaggi in plastica: è attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che si impegna a mettere a disposizione bottiglie e vaschette in plastica, utilizzate per i prodotti offerti, che contengano almeno il 40% di materiale riciclato. A tal fine l'offerente, fornisce la certificazione di prodotto idonea ad attestare l'utilizzo di materiale riciclato (ad esempio plastica seconda vita, ReMade in Italy). CAM ristoro e distributori automatici, D.M. 9 aprile 2025, Allegato I, punto 2.3.1.	3
1.f	Distanza di approvvigionamento dell'acqua minerale: è attribuito un punteggio tecnico premiante all'operatore economico che si impegna a mettere a disposizione acqua minerale la cui sorgente e luogo di imbottigliamento siano situati nella regione ove si trova il luogo di vendita o comunque non più lontano di 300 km. A tal fine l'offerente presenta la documentazione tecnica a	3

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA		PUNT. MAX
	comprova del rispetto del criterio. CAM ristoro e distributori automatici, D.M. 9 aprile 2025, Allegato I, punto 2.3.3.	
1.g	Filiera corta e chilometro zero: è attribuito un punteggio tecnico premiante all'offerente che dimostri il proprio impegno a fornire esclusivamente prodotti biologici alternativamente da filiera corta o da chilometro zero per almeno una delle categorie di prodotti. Il punteggio è attribuito in relazione al numero di prodotti biologici da filiera corta o da chilometro zero offerti, con valutazione maggiore per i prodotti a chilometro zero. Per quanto riguarda i prodotti realizzati con più ingredienti, si fa riferimento all'ingrediente, vale a dire la materia agricola primaria, più rappresentativo in termini di peso. A tal fine l'offerente dichiara l'impegno al rispetto del criterio che riporti le informazioni idonee alla verifica del rispetto del criterio, insieme all'elenco dei prodotti certificati biologici forniti. CAM ristoro e distributori automatici, D.M. 9 aprile 2025, Allegato I, punto 2.3.4.	5
1.h	Adozione di misure di gestione ambientale: è attribuito un punteggio premiante all'operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell'intero servizio. Il valore del punteggio è pari a 2 se la dimostrazione avviene attraverso il possesso della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001. Il valore del punteggio è pari a 4 se la dimostrazione avviene attraverso il possesso della registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009. CAM ristoro e distributori automatici, D.M. 9 aprile 2025, Allegato I, punto 2.3.5.1.	4
1.i	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	2
2. Qualità dei Servizi Accessori		15
2.a	Piano di igiene e pulizia, nel rispetto degli standard descritti nel Capitolato Tecnico, allegato al Disciplinare di Gara	10
2.b	Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei Distributori Automatici, nel rispetto degli standard descritti nel Capitolato Tecnico, allegato al Disciplinare di Gara	5
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO		70

Con riferimento ai sub-criteri tecnici di natura qualitativa, che prevedono l'attribuzione di punteggi discrezionali (DIS), **ciascun commissario attribuisce la valutazione di "ottimo", "buono", "discreto", "sufficiente", "insufficiente"**, in base a quanto proposto dal Concorrente. Ad ogni valutazione corrisponde un coefficiente come riportato di seguito:

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	Il criterio è trattato in modo completamente esauriente e quanto proposto risponde in modo assolutamente soddisfacente alle attese	1
BUONO	Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto	0,75

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
	proposto risponde pienamente alle attese	
DISCRETO	Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto proposto risponde alle attese	0,5
SUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e quanto proposto è appena adeguato alle attese	0,25
INSUFFICIENTE	Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto proposto non risponde alle attese	0

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il suo giudizio, e quindi il coefficiente a ciascun Concorrente, si calcola la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

Dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

P_n = peso criterio di valutazione n.

Il calcolo delle operazioni aritmetiche, relative all'assegnazione dei punteggi e i relativi risultati, verrà effettuato con un numero di cifre decimali pari a 2 (due).

Il calcolo del punteggio sarà effettuato troncando alla seconda cifra decimale.

Il **“Punteggio Economico” (PE)** consentirà l'assegnazione di **massimo 30 (trenta) punti**, così suddivisi:

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX
1	Ribasso percentuale unico sui Prezzi Unitari a base d'asta riportati nel Listino Distributori Automatici di cui all'allegato 8 al presente Disciplinare	5
2	Rialzo percentuale unico offerto rispetto al canone mensile di cui al punto 2.4 del presente Disciplinare di Gara ed all'art. 6 del Capitolato, per l'utilizzo dei	25

	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	PUNT. MAX
	locali destinati alla gestione del Servizio	
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO		30

Il “Punteggio Economico” sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{Ei} = P_{i1} + P_{i2} + P_{i3} + P_{i4}$$

Dove:

P_{Ei} : punteggio economico dell'Operatore i-esimo;

P_{i1} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 1;

P_{i2} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 2.

P_{i3} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 3;

P_{i4} : punteggio assegnato all'Operatore i-esimo per il criterio 4.

Il punteggio di merito economico sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$P_{i,j} = P_{\max,j} * (R_{i,j} / R_{\max,j})$$

Dove:

$P_{i,j}$ = punteggio economico attribuito all'Operatore i-esimo per il criterio j;

$P_{\max,j}$ = punteggio massimo attribuibile per il criterio j;

$R_{i,j}$ = ribasso offerto dall'Operatore i-esimo per il criterio j;

$R_{\max,j}$ = ribasso maggiore tra le Offerte presentate per il criterio j.

Il calcolo del punteggio sarà effettuato, troncando alla seconda cifra decimale, il risultato della sommatoria dei punteggi tecnici ed economici e sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si procederà all'Aggiudicazione anche in presenza di una sola Offerta.

Nel caso di più Offerte che abbiano riportato un punteggio complessivo uguale, verrà individuato come migliore offerente il Concorrente che abbia riportato il maggior punteggio nell'Offerta Tecnica. Nel caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione del migliore offerente mediante sorteggio pubblico. L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del Contratto.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 o 5 membri.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo, attraverso la piattaforma, il giorno 30 luglio 2026 alle ore 9:30, presso la sede della Città Metropolitana di Catania, del I Dipartimento 1° Servizio, via Nuovaluce, 67A, 95030 Canalicchio - CT e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta prevista, saranno riprese nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente del seggio di gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti.

Se per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica sul portale appalti con valore di notifica. Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la suddetta piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte Tecniche/Economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza. La pubblicità delle sedute di gara è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta secondo quanto previsto nella documentazione disponibile direttamente sul Portale "Appalti&Contratti".

24.1. Verifica documentazione amministrativa

Si accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e si procede a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. E' fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24.2. Valutazione dell'offerta tecnica ed offerta economica

L'apertura delle offerte tecniche sarà comunicata tramite la piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara e ammessi alla presente fase.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti nonché all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati in precedenza.

Gli esiti della valutazione saranno registrati sulla piattaforma.

Saranno resi visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi.

La commissione procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare dando lettura delle offerte dei concorrenti e, successivamente, all'individuazione del punteggio finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Ove vi sia un ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i punteggi ottenuti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa, oltre ai casi già previsti nel presente disciplinare, in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte economiche maggiori o uguali all'importo di gara;
- mancata presentazione delle certificazioni dichiarate;
- mancata corrispondenza al possesso dei requisiti richiesti (iscrizione White list; Dure non valido ecc.).

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

24.3. Verifica di anomalia delle offerte

E' facoltà dell'Ente, nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della stessa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale; a tal fine assegna un termine non superiore a tre giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del Concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'Aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 13;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 13 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 99 del Codice, sull'offerente cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare la concessione.

Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 99 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti di cui all'art. 105 e all'allegato II.8 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del medesimo Codice.

La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 17, comma 5, 6 e 7 del Codice, aggiudica la Gara.

L'esito della Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla gara, i punteggi, il vincitore) sarà soggetto alla pubblicazione, secondo le norme vigenti, sul Portale "Appalti&Contratti" della Città Metropolitana di Catania.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrano le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Nell'ipotesi in cui l'Appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'Appalto viene aggiudicato scorrendo la graduatoria.

Così come disposto dall'art. 108 comma 12 del Codice degli Appalti, ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

Il contratto è stipulato nei termini di cui all'art. 55 del Codice.

La stipula del servizio è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, si procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'Aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purchè ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'Aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri Concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'Aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'Aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'Affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'Operatore Economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Si procederà ad aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida alla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l'intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere all'aggiudicazione del contratto qualora ritenga che nessuna delle offerte sia conveniente e/o validamente congrua.

26. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del D.L. n. 187/2010 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituzione Scolastica che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

Il Concessionario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi

dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

In particolare, il Concessionario si obbliga:

- a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito della presente Concessione, sia verso l'Amministrazione Concedente che verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente Concessione, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
- c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della L. n. 136/2010;
- e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative alla presente Concessione, il codice identificativo di gara (CIG);
- f) a comunicare alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
- g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della L. n. 136/2010, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

Per quanto concerne la presente Concessione, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
- b) le spese giornaliere relative alla presente Concessione di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euro millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
- c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.

Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:

- a) indicare il CIG ed anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
- b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

26.1. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente concessione e in quelli della filiera

In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, il Concessionario:

- a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
- b) qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della L. n. 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituzione Scolastica e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
- c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett. a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati dal Codice di Comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Istituzione scolastica, nonché dal Codice di comportamento adottato dalla centrale di committenza, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 11.02.2016, Aggiornato con Decreto Sindacale n.268 del 23.11.2018, Aggiornato con Decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 15.10.2020 e Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 50 del 24.11.2020 e Decreto del Sindaco Metropolitan n. 99 del 24.11.2023) e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Deve inoltre dichiarare di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità approvato dal Sindaco Metropolitan con Decreto n. 87 del 10.04.2017, ed allegato alla documentazione di gara e di osservare quanto stabilito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice. Il diritto di accesso ai documenti di gara sarà consentito nei modi e nei tempi di cui all'art 35 del "Codice".

Considerando che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratti pubblici implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati e/o informazioni e/o documenti, giustificazioni, elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale), per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 35 comma 4 lett. A) del Codice dei Contratti occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti all'accesso.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Catania.

Si esclude la clausola compromissoria. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando e disciplinare di gara trovano applicazione le norme del Codice dei contratti pubblici e le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati e conservati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, ai sensi del Regolamento europeo (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii, del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Per gli indirizzi adottati al proprio interno dalla S.A. si veda la "Informativa privacy" allegata al presente Disciplinare.

Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione/servizio affidato, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili, ai sensi del presente capitolato d'appalto/disciplinare/bando/foglio patti e condizioni o della legge, il Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed armonizzato dal Decreto Legislativo 101/2018, nonché il Regolamento UE 679/2016 (di seguito GDPR) e le normative collegate.

Ai sensi dell'articolo 28 del suddetto Regolamento Europeo 679/2016 l'Appaltatore, qualora l'affidamento comporti il trattamento di dati personali di cui l'Ente è Titolare del trattamento, è designato Responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile") dei dati personali e si impegna al pieno rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati personali. In particolare, per ciascun trattamento di propria competenza il Responsabile tratterà i dati secondo i principi di liceità, correttezza e riservatezza. Il Responsabile inoltre tratterà esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza capacità ed affidabilità, di cui al citato articolo 28 del GDPR. Il Responsabile dovrà fornire al Titolare del trattamento le informazioni e documenti richiesti, eventuali certificazioni sicurezza, nonché relazione sullo stato di attuazione della normativa

sul Modello Organizzativo adottato. Il Titolare del trattamento può richiedere ulteriori misure rispetto a quella adottata dal Responsabile, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico del Titolare stesso, né possa dare luogo a pretese da parte dello stesso Responsabile.

Il Responsabile deve designare/autorizzare i propri dipendenti in base a precise caratteristiche tecniche e professionali (ai sensi dell'art. 29 del GDPR e art.2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.m.ii.), che operano sotto la propria responsabilità; inoltre dovrà formarli e aggiornarli in materia di protezione dei dati e sicurezza delle informazioni.

Il Responsabile dovrà rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, adottando tutte le misure di sicurezza dallo stesso indicate (oggi e in futuro), e conformarsi in applicazione degli artt. 32-36 del GDPR per quanto riguarda i dati trattati presso le proprie sedi, strutture o unità operative.

Richieste pervenute al Titolare in riferimento a Dati Personali trattati dal Responsabile.

Il Responsabile dovrà garantire al Titolare il rispetto nei confronti degli interessati (di cui agli articoli 15 e ss del GDPR), istruendo i propri soggetti autorizzati al trattamento sui comportamenti e le procedure da applicare per l'esercizio di tali diritti.

Violazione dei Dati – "Data Breach"

Il Responsabile, nel rispetto dell'art. 33 del GDPR, deve essere dotato di una propria policy di "Data Breach". Ciò gli permetterà di gestire e affrontare l'eventuale incidente, e effettuarne comunicazione su apposito modello in tempo utile al Titolare, in modo che se l'incidente produce perdita, furto o danni ai dati personali trattati, possono esser fatte entro i tempi di legge le opportune comunicazioni ai soggetti destinatari. Il Responsabile si impegnerà ad assistere il Titolare nelle attività di comunicazione agli interessati e/o di notifica all'Autorità Garante, come previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR, tenendo in considerazione la natura del trattamento e le informazioni in possesso.+

Responsabile della Protezione dei Dati - "ex art. 37 del GDPR"

Il Responsabile, ove obbligatorio, dovrà provvedere a nominare la figura del DPO e pubblicare i dati di contatto sul proprio sito web e comunicarli al Titolare.

31. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D.lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (C.D. "GDPR") in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs. 36/2023 "Codice degli Appalti".

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Ente coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura, è la Città Metropolitana di Catania con Sede Legale in Via Prefettura, 14 - 95124 Catania (CT) C.F./P.IVA 00397470873 - Tel: 095-4011111, PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it

Il DPO nominato dal Titolare può essere contattato al seguente indirizzo:

dpo@cittametropolitana.ct.it

Il RUP di affidamento
Ing. Davide Parisi

Il Dirigente del D1.01
F.to Dott. Giuseppe Elia

Indice generale

1. PROCEDURA DI GARA.....	1
1.1 piattaforma telematica di negoziazione.....	2
2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI IN CONCESSIONE:.....	3
2.1 Luogo di esecuzione.....	3
2.2 Descrizione.....	3
2.3 Suddivisione in Lotti.....	4
2.4 Importi a base di gara.....	4
3. CCNL E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE.....	5
4. REVISIONE DEI PREZZI.....	6
5. DURATA DELL'APPALTO E SOPRALLUOGO.....	6
5.1. Durata dell'Appalto e Inizio del servizio.....	6
5.2. Sopralluogo.....	6
6. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
6.1 Documenti di gara.....	7
6.2. Chiarimenti.....	7
6.3. Comunicazioni.....	7
7. TERMINE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE..	8
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	8
9. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	10
9.1. Self cleaning.....	12
9.2. Altre cause di esclusione.....	12
10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
10.1. Requisiti di idoneità professionale.....	13
10.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
10.3. Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	14
10.4. Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	14
11. AVVALIMENTO DEI REQUISITI.....	15
12. SUBAPPALTO.....	15
13. DICHIARAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE – DELLE PARI OPPORTUNITÀ E DELL'INCLUSIONE LAVORATIVA:.....	16
14. CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE.....	17
14.1. Garanzia Provvisoria.....	17
14.2. Garanzia Definitiva.....	20
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	20

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
17. PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO - MOD. F24.....	22
18. F.V.O.E.....	22
19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
19.1. Regole per la presentazione dell'offerta.....	23
19.2 Domanda di partecipazione e documentazione amministrativa.....	24
19.3 Documento di gara unico europeo.....	28
19.4. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.....	29
19.5. Documentazione in caso di avvalimento.....	29
19.6. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	29
20. OFFERTA TECNICA.....	30
21. OFFERTA ECONOMICA.....	31
21.1. Piano economico finanziario.....	32
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	37
24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	37
24.1. Verifica documentazione amministrativa.....	37
24.2. Valutazione dell'offerta tecnica ed offerta economica.....	37
24.3. Verifica di anomalia delle offerte.....	38
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	38
26. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	40
26.1. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati alla presente concessione e in quelli della filiera.....	42
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	42
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	42
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	42
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	43
31. INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	44